



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2020 N. 87

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E 2021

L'anno **duemilavent**i, addi **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DI VAIA LUIGI	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Ciampi.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

VISTA la proposta n. 61 del 24/12/2020 del Responsabile del Servizio 11 del Comune di Ischia i cui contenuti sono di seguito riportati:

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del

22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

- L’art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l’anno 2019 sono pari € 7.033,63 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 8.320,00 (art.67, comma 2, lett.a);

Preso atto che:

- - il decreto legge n. 34/2019 all’art.33, comma 2 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- - la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando, riguardo l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.33, comma 2 del d.l. 34/2019, che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito

all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- - nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue “come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;

- - il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;

- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Rilevato che nel Comune di Ischia il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, per cui resta salvo il limite iniziale al trattamento economico accessorio di cui all’art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

Considerato che :

- con deliberazione di G.C. n°65 del 21/09/2015 ad oggetto “ Dotazione Organica fabbisogno triennale del personale. Modifiche ed integrazioni delibera di G.C. n°61 del 29/07/2015 “ si è stabilito, tra l’altro, la cessazione degli incarichi dirigenziali;

- con deliberazione di G.C. n°71 del 30/09/2020 si è provveduto ad approvare la “Dotazione Organica ed il fabbisogno triennale del personale 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25/11/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- con deliberazione di G.C. n. 70 del 31/07/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance e piano degli obiettivi 2019/2021;

- con delibera di G.C. n°123 del 12/12/2018 è stato costituito il fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2018 e 2019;

Considerato ancora che:

□ dal 1° gennaio 2016 non sono presenti posizioni dirigenziali presso questo Ente ed in conseguenza le spese per l'indennità di posizione e risultato dei titolari di posizioni organizzative è a carico del bilancio per la somma per il periodo pregresso 2017, di € 200.000,00;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli

impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"; nonché delle indicazioni della Corte dei Conti Sezione della Toscana che con la deliberazione n.70/2018 in coerenza con il riportato principio ha evidenziato che gli emolumenti retributivi finanziati con i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, per attività da svolgersi oltre l'ordinario orario di lavoro, sono esclusi dall'applicazione del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del d.lgs. n.75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto doversi costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 e 2021 nonché il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario;

Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori che si allega alla presente deliberazione;

Visto i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.
2. Di approvare la proposta di Delibera n. 61 del 24/12/2020 del Responsabile del Servizio 11 del Comune di Ischia facendola propria ad ogni effetto;
3. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 e 2021 secondo il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
4. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute.
5. di dare atto che gli importi delle risorse accessorie degli anni 2020 e 2021 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. lgs.75/2017 (prospetto allegato sub. A), precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del

salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella conferenza Stato città del 11/12/2019 e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/11/2020, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziata e non impegnate nell'esercizio 2020.

6. di stabilire di destinare dal bilancio dell'Ente euro 198.821,96 per l'anno 2020 ed euro 198.821,96 per l'anno 2021 per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato ai titolari di posizione organizzativa.

7. di costituire il fondo lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999, ed ammontante per il 2020 ad € 18.192,40 e per il 2021 ad euro 17.646,63, dando atto che il fondo è stato decurtato per ciascun anno, ai sensi del comma 4 del citato articolo, del 3%.

8. di dare atto che gli obiettivi ed indirizzi per l'utilizzo delle risorse per il miglioramento dei servizi sono quelli determinati nel Piano esecutivo di gestione, piano delle performance e piano degli obiettivi 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 31/07/2019 nonché in continuità con quelli determinati nel Piano esecutivo di gestione, piano delle performance e piano degli obiettivi 2020/2022.

9. di fornire, altresì, alla delegazione trattante di parte pubblica, ai fini dell'accordo per la ripartizione delle risorse decentrate dal 2020, l'indicazione di agire in direzione della riduzione graduale e significativa di tutte le voci non direttamente finalizzate alla premialità, a vantaggio di quest'ultima.

10. di dare atto che le spese come sopra determinate sono impegnate nei competenti capitoli di spesa.

11. di disporre che il presente provvedimento venga rimesso alle OO.SS. territoriali ed alle R.S.U. comunali a cura del responsabile del servizio 11.

12. allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROSPETTO ALLEGATO SUB A)

DESCRIZIONE	2018	2020	2021
<i>Risorse stabili</i>			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	522.002,90	522.002,90	522.002,90
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIOO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	8.320,00	8.320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	7.033,63	7.033,63	7.033,63
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	25.979,12	27.121,83	27.667,60
AUMENTO/DIMINUIZIONE FONDO ART.32 CO.2 D.L. 34/2019	-	5.562,65	21.108,42
TOTALE RISORSE STABILI	555.015,65	558.915,71	543.915,71
<i>Risorse variabili</i>			
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018,ART. 54, CCNL 14.9.2000)		5.000,00	20.000,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	45.000	45.000	45.000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI - PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	55.000	35.000	65.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	15.000	20.000	20.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	115.000,00	105.000,00	150.000,00
TOTALE	670.015,65	663.915,71	693.915,71
VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	122.033,63	115.353,63	145.353,63
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	547.982,02	548.562,08	548.562,08
IMPORTO P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	199.402,02	198.821,96	198.821,96
IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016	747.384,04	747.384,04	747.384,04
CALCOLO LIMITE 2016			
fondo anno 2016 personale non dirigente	611.440,60		
quota da escludere dal calcolo	45.000,00		
Totale depurato dalle voci non soggette a vincolo	566.440,60		
importo P.O. e alte professionalità 2016	180.943,44		
limite da rispettare anno 2016	747.384,04		

Il personale al 31.12.2018 è di consistenza superiore al personale al 01.01.2020, al 20.04.2020 ed al 31.12.2020



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N. 61 DEL 24/12/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

24/12/2020

Il Responsabile
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 11

PROPOSTA DI GIUNTA N. 61 DEL 24/12/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

24/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Bernasconi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

~~COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI~~
del Comune di Ischia (NA)

*Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario*

Verbale n. 35 del 28.12.2020

Oggetto: Parere sulla PROPOSTA DI GIUNTA N. 61 DEL 24/12/2020 "COSTITUZIONE FONDO RISORSE ACCESSORIE ANNO 2020 E 2021"

In data 28.12.2020 alle ore 18,00 mediante video conferenza si è riunito con presenza totalitaria il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. Raffaele Trani	Presidente	Presente
Dott. Francesco Capone	Componente	Presente
Dott. Giuseppe Aulizio	Componente	Presente

al fine di rendere il parere di cui all'oggetto, richiesto con posta elettronica certificata pervenuta in data 24.12.2020.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla proposta in questione, consistente in:

- proposta di delibera in oggetto n. 61 del 24.12.2020;
- allegato sub A): Prospetto di costituzione del fondo;
- la proposta riporta il parere favorevole di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario e il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile finanziario, resi in data 24.12.2020.

Su richiesta del Collegio, tramite le vie brevi è stata fornita dal dott. Bernasconi l'ulteriore documentazione:

- DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 17.10.2016 costituzione fondo 2016, con allegato parere dei Revisori dei Conti a quella data;
- DELIBERA DI G.M. N. 123 DEL 12.12.2018 costituzione fondo 2018 e 2019, con allegato parere dei Revisori dei Conti a quella data;
- DELIBERA DI G.M.N.72 DEL 31.07.2019 contratto integrativo 2019 – 2021.

Raffaele Trani
Felice
HA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Ischia (NA)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La costituzione del fondo per le risorse decentrate è prevista dal vigente CCNL 2016-2018 del 21.05.2018. L'art. 67, del contratto disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate: costituzione".

In merito alla quantificazione del fondo, l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"; a sua volta l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Dalla delibera di costituzione del fondo per l'anno 2016, N. 89 DEL 17.10.2016, sono stati desunti i valori limite cui fare riferimento:

CALCOLO LIMITE 2016	
fondo anno 2016 personale non dirigente	+ 611.440,60
quota da escludere dal calcolo	- 45.000,00
totale depurato dalle voci non soggette a vincolo	= 566.440,60
importo P.O. e alte professionalità 2016	+ 180.943,44
limite da rispettare anno 2016	= 747.384,04

In merito alla quantificazione, il comma 1 dell'art. 67 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Raffaele Tan
Felice *A*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Ischia (NA)

Sulla base della relazione tecnico -finanziaria allegata al contratto decentrato approvato con delibera di GM del 31.07.2019 n.72, l'importo consolidato delle risorse stabili è pari ad Euro 522.002,90.

A tale importo è stato applicato l'aumento previsto dal comma 2 dell'art. 67:

lettera a: "2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;", quantificato in Euro 8.320,00;

lettera b: "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", quantificate in Euro 7.033,63;

lettera g): "degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;"

Il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"; di ciò è stato tenuto conto con la riduzione appositamente prevista.

La tabella seguente riepiloga pertanto il dettaglio delle risorse stabili:

DESCRIZIONE	2018	2020	2021
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	522.002,90	522.002,90	522.002,90
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	8.320,00	8.320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	7.033,63	7.033,63	7.033,63
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	25.979,12	27.121,83	27.667,60
AUMENTO/DIMINUZIONE FONDO ART.32 CO.2 D.L. 34/2019		-5.562,65	-21.108,42
TOTALE RISORSE STABILI	555.015,65	558.915,71	543.915,71

Il fondo può essere incrementato con risorse variabili di cui al comma 3 dell'art. 67: "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno". Esso è stato pertanto incrementato:

- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, che prevede la possibilità di erogare compensi con vincoli di destinazione a favore dei messi notificatori per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria;
- delle quote destinate all'incentivo delle funzioni tecniche;
- delle quote destinate ai progetti di incentivi tributari e di istruttoria per il rilascio delle concessioni in sanatoria;
- delle somme derivanti da sponsorizzazioni, compensi Istat, ecc.

Raffaella
Felice

Sequenza N. 00100007/100 del 12/12/2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

La tabella seguente riepiloga le somme destinate a risorse variabili:

<i>Risorse variabili</i>	2018	2020	2021
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)		5.000,00	20.000,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (<i>Corte dei conti, Sezione Autonomie</i>)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI - PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	55.000,00	35.000,00	65.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	115.000,00	105.000,00	150.000,00

Il Collegio procede alla verifica del rispetto degli importi calcolati con il limite da rispettare calcolato sull'anno 2016 pari ad Euro 747.384,04. A tal fine, dal totale delle risorse stabili e variabili vanno detratte le voci non soggette al vincolo storico detto in precedenza.

La tabella che segue dà dimostrazione del rispetto del vincolo sul base 2016.

DESCRIZIONE	2018	2020	2021
TOTALE RISORSE STABILI	555.015,65	558.915,71	543.915,71
TOTALE RISORSE VARIABILI	115.000,00	105.000,00	150.000,00
<i>totale</i>	670.015,65	663.915,71	693.915,71
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	199.402,02	198.821,96	198.821,96
<i>totale complessivo</i>	869.417,67	862.737,67	892.737,67
A DETRARRE SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO			
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	-	8.320,00	8.320,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	7.033,63	7.033,63	7.033,63
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (<i>Corte dei conti, Sezione Autonomie</i>)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
QUOTE INCENTIVI TRIBUTARI - PROGETTI FINALIZZATI ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA	55.000,00	35.000,00	65.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SOMME NON SOGGETTE AL VINCOLO	122.033,63	115.353,63	145.353,63
IMPORTO DEL FONDO SOGGETTO A VINCOLO	747.384,04	747.384,04	747.384,04

Inoltre il Collegio ha verificato che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio e che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Rapp. Cont.

Felici A

Protocollo N. 00500912/2020 del 15/11/2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comune di Ischia (NA)

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio esprime **parere favorevole** alla costituzione del fondo per le risorse accessorie anni 2020 e 2021, invitando l'Ente alla ripartizione dello stesso sulla base della contrattazione collettiva e all'erogazione dei compensi per la produttività sulla base esclusiva di criteri di valutazione e di misurazione delle performance.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 20.00 previa stesura del presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Raffaele Trani



Dott. Francesco Capone



Dott. Giuseppe Aulisio



COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 30/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dott. Vincenzo Ferrandino

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che in data odierna la presente deliberazione è stata registrata nel registro delle pubblicazioni per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. 2101 in data 19 GEN 2021 signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 DIC. 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____.

Ischia, 19 GEN 2021

Il Segretario Generale
f.to Dott. Francesco Ciampi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, 19 GEN 2021



Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi

